

## STATUTO FAITA VENETO

(Testo modificato dall'Assemblea Straordinaria del 27 Marzo 2001)

### Art. 1 Costituzione

1. E' costituita tra le aziende turistico-ricettive dell'aria aperta della Regione Veneto una libera Associazione denominata "ASSOCIAZIONE REGIONALE DEI COMPLESSI TURISTICO RICETTIVI DELL'ARIA APERTA – FAITA VENETO".
2. Essa è un'Associazione di categoria a carattere regionale per la tutela, la disciplina, la vigilanza, l'assistenza e la rappresentanza dei complessi turistico-ricettivi all'aperto ed è un organismo libero ed apolitico di carattere organizzativo e sindacale di categoria senza scopo di lucro.

### Art. 2 Sede – Durata

1. L'Associazione ha sede in Cavallino-Treporti – Via Fausta 406/A.
2. L'Associazione estende le sue attività su tutto il territorio della Regione Veneto e può istituire delle delegazioni territoriali.
3. L'Associazione ha durata illimitata.
4. L'Assemblea degli associati potrà determinare lo scioglimento a norma dell'art. 23.
5. Essa è retta da presente Statuto, nonché dalle norme di legge in materia.

### Art. 3 Scopi

1. L'Associazione non ha fini di lucro ed i suoi scopi istituzionali sono:
  - a) prestare ai soci, sia singolarmente che collettivamente, la maggior assistenza possibile in ogni campo che abbia relazione con l'attività dei complessi turistico-ricettivi dell'aria aperta;
  - b) occuparsi di tutte le questioni economiche, giuridiche, sindacali che interessano la categoria;
  - c) promuovere e sollecitare iniziative atte a favorire l'avanzamento economico, sociale, professionale, e culturale della categoria rappresentata;
  - d) la rappresentanza presso Autorità, Enti e Istituzioni che hanno competenza in ordine alla regolamentazione, alla vigilanza e promozione delle attività turistiche;
  - e) la designazione di propri rappresentanti o delegati in Commissioni o Consessi presso Enti e Autorità, quando lo richieda l'interesse degli associati e tale rappresentanza sia ammessa;
  - f) aderire alla Federazione delle Associazioni Italiane dei Complessi Turistico-Ricettivi dell'Aria Aperta (F.A.I.T.A.) accettandone lo Statuto;
  - g) l'espletamento di ogni altro compito che, deliberato dall'assemblea, sia ad essa affidato.
2. L'Associazione inoltre si ispira a criteri di disciplina uniforme del rapporto associativo con modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

### Art. 4 Associati

1. Possono far parte dell'Associazione i singoli complessi di cui all'art. 1, in regolare esercizio dell'attività' con sede nella Regione Veneto.
2. Le aziende vengono rappresentate, in seno all'Associazione, dal titolare o dal gestore o dal legale rappresentante. La rappresentanza può venire esplicata anche da altra persona all'uopo delegata dall'azienda.
3. Ogni variazione del titolare, del gestore o del legale rappresentante dovrà essere tempestivamente comunicata al Consiglio Direttivo dell'Associazione.

### Art. 5 Adesione

1. La domanda di adesione in qualità di associato deve contenere gli estremi delle autorizzazioni amministrative necessarie all'esercizio dell'attività.
2. L'adesione è data su apposito modulo predisposto dall'Associazione.
3. Essa deve contenere altresì l'espressa dichiarazione di accettazione del presente Statuto e di quello della federazione nazionale "Federazione delle Associazioni Italiane dei Complessi Turistico-Ricettivi dell'Aria Aperta" (F.A.I.T.A.) e degli obblighi che ne derivano.
4. L'adesione vincola l'associato per un biennio solare, anche nel caso di recesso anticipato, con il corrispondente obbligo di pagare i contributi associativi nella misura e con le modalità stabilite dall'art. 7.
5. I singoli complessi di cui all'art. 1 aderenti alla "FAITA VENETO", hanno l'obbligo altresì di aderire all'Associazione territoriale di categoria, qualora questa sia costituita e riconosciuta dalla FAITA VENETO medesima, quale associazione locale con scopi, obiettivi ed attività in sintonia con quelli dell'associazione regionale.
6. L'associato si impegna a fornire all'Associazione tutti gli elementi e le notizie di carattere generale circa l'attività esercitata, che l'Associazione richiedesse per esercitare le sue funzioni. E' parimenti tenuto a comunicare tempestivamente l'eventuale variazione di domicilio della sede legale e di altri dati inerenti l'attività.

### Art. 6 Ammissione – Recesso – Espulsione

1. Dell'ammissione di nuovi associati decide il Consiglio Direttivo e le relative deliberazioni devono essere comunicate all'interessato.
2. L'associato che voglia recedere dall'Associazione deve presentare le proprie dimissioni, a mezzo lettera raccomandata, almeno sei mesi prima della prima scadenza del biennio solare, altrimenti l'adesione si intende tacitamente rinnovata per un altro biennio solare.
3. La qualità di socio si perde:
  - a) per dimissioni, con le modalità di cui sopra;
  - b) per perdita della qualifica di operatore del settore, con effetto immediato;
  - c) per espulsione, a causa di inadempienza degli obblighi statutari, dei deliberati del Consiglio Direttivo, per indegnità, per turbativa della compagine associativa e, in ogni caso, per danni causati all'Associazione o alla categoria;

d) per morosità.

4. L'espulsione viene decisa dal Consiglio Direttivo.

#### Art. 7 Mezzi Finanziari

1. I mezzi finanziari di cui si avvale l'Associazione per il conseguimento degli scopi sociali sono costituiti:

- a) dalle quote di iscrizione degli associati;
- b) dai contributi annuali;
- c) dalle oblazioni volontarie;
- d) dai proventi straordinari.

2. L'ammontare dei contributi annuali viene deliberato dal Consiglio Direttivo e ratificato dall'Assemblea, che può anche stabilire delle quote di iscrizione da versare da parte dei nuovi associati.

3. I contributi annuali vengono versati dagli associati in unica o più soluzioni con scadenze e modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

4. Il Consiglio Direttivo delibera anche in ordine alla determinazione e riscossione di ogni contributo che si rendesse indispensabile istituire e riscuotere dagli associati per far fronte a necessità straordinarie dell'Associazione.

5. L'associato moroso è richiamato al pagamento delle quote arretrate.

6. Entro il termine fissato dal richiamo l'associato deve provvedere al pagamento delle dette quote, maggiorato delle eventuali spese.

7. In caso di inadempimento il Consiglio Direttivo adotterà i provvedimenti più idonei previsti dal presente Statuto o dalle norme di legge in materia.

#### Art. 8 Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili ad essa pervenuti a qualsiasi titolo.

2. Sono entrate ordinarie le quote di iscrizione, i contributi annuali, i contributi di cui al comma 4 dell'art. 7, gli interessi attivi delle rendite patrimoniali.

3. Sono entrate straordinarie le oblazioni e i contributi volontari degli associati, di Enti pubblici o privati ed ogni altro cespite proveniente, a qualsiasi titolo, non esplicitamente previsto.

4. E' prevista l'intrasmissibilità delle quote o contributi associativi, ad eccezione dei trasferimenti per causa di morte, e la non rivalutabilità degli stessi.

5. E' fatto in ogni caso divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

#### Art. 9 Organi Sociali

1. Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Comitato di Presidenza;
- d) il Presidente;
- e) il Segretario;
- f) il Collegio dei Revisori dei Conti.

#### Art. 10 Assemblea degli Associati

1. L'Assemblea degli associati è costituita da tutti gli associati in regola con i contributi associativi e con ogni altra pendenza dovuta all'Associazione, e le sue deliberazioni obbligano tutti gli associati, anche se assenti, dissenzienti, o astenuti.

2. L'Assemblea degli associati è costituita da tutti gli iscritti.

3. L'Assemblea è convocata dal Presidente, a mezzo lettera raccomandata od altro mezzo equivalente ed idoneo da inviarsi almeno otto giorni prima della data stabilita, specificando l'ordine del giorno, il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza, nonché la specifica della seconda convocazione.

4. Le modalità di votazione sono stabilite dall'Assemblea di volta in volta, e le delibere regolarmente assunte verranno trascritte in apposito verbale firmato dal Presidente dell'Associazione e dal Segretario o in loro assenza, dal Vice Presidente e dal Segretario nominato da e per l'Assemblea.

5. L'Assemblea è sovrana.

6. Le delibere assunte vincolano tutti gli associati ancorché assenti o dissenzienti.

7. Ogni associato in regola con ogni pagamento dovuto all'Associazione e partecipante all'Assemblea, anche per delega, ha diritto ad un voto, ai sensi dell'art. 2532, secondo comma, del Codice Civile.

8. L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

9. L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata normalmente dal Presidente quando ne ravvisa la necessità o su decisione del Consiglio Direttivo o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un terzo dei suoi componenti o da almeno un terzo degli associati.

#### Art. 11 Assemblea ordinaria

1. L'Assemblea ordinaria è convocata normalmente dal Presidente su deliberazione del Consiglio Direttivo, almeno una volta all'anno e quando lo stesso Consiglio ne ravvisi l'utilità o la necessità, o quando ne faccia formale richiesta almeno un terzo degli associati.

2. L'Assemblea ordinaria è valida, in prima convocazione, quando i titolari od i rappresentanti delle aziende associate, presenti o rappresentati per delega, raggiungono la metà del numero degli associati; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti o rappresentati.

3. L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei voti presenti o rappresentati per delega.

4. Spetta all'Assemblea ordinaria:

- a) formulare il programma delle attività dell'Associazione;
- b) impartire le direttive di massima attività dell'Associazione, direttive che dovranno essere attuate dal Consiglio Direttivo;

- c) trattare gli argomenti che verranno ad essa sottoposti dal Consiglio Direttivo;
- d) approvare annualmente il rendiconto economico e finanziario consuntivo e quello preventivo;
- e) ratificare le pattuizioni sindacali concluse dal Consiglio Direttivo;
- f) eleggere i componenti del Consiglio Direttivo scegliendoli tra i rappresentanti degli associati;
- g) eleggere i membri effettivi e supplenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
- h) deliberare su ogni altro argomento ad essa demandato dal presente Statuto.

#### Art. 12 Assemblea straordinaria

1. L'Assemblea straordinaria è valida in prima convocazione, quando i titolari od i rappresentanti delle aziende associate, presenti o rappresentati per delega, raggiungono i due terzi del numero degli associati; in seconda convocazione quando essi raggiungono la metà.
2. L'Assemblea straordinaria delibera a maggioranza dei voti presenti o rappresentati per delega.
3. Le delibere di modifica dello Statuto possono essere assunte solo con il voto favorevole degli associati i quali rappresentino almeno la metà degli iscritti all'Associazione.

#### Art. 13 Consiglio Direttivo

1. il Consiglio Direttivo è composto da:
  - a) un minimo di 14 ed un massimo di 20 consiglieri eletti dall'Assemblea che, preventivamente, deve stabilirne il numero;
  - b) da un massimo di due consiglieri nominati per cooptazione dal Consiglio Direttivo stesso, ove ne ravvisi l'opportunità, scelti al di fuori dei rappresentanti degli associati, tra persone di notoria competenza sul piano organizzativo, tecnico, professionale, o sindacale.
2. Il Consiglio Direttivo può, inoltre, nominare per cooptazione consiglieri in sostituzione di consiglieri eletti dall'Assemblea, che cessino il loro mandato nell'ambito del triennio.
3. I consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
4. I componenti nominati durante il triennio, in sostituzione di altri comunque cessati, durano in carica fino al compimento di detto triennio.
5. Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno, il Presidente, il Vice Presidente e due componenti del Comitato di Presidenza.
6. Nomina il Segretario dell'Associazione, anche in persona esterna al Consiglio Direttivo ed all'Associazione.
7. Per i membri del Consiglio Direttivo il Consiglio stesso può determinare un emolumento.
8. Qualora un consigliere dia luogo a tre assenze consecutive, senza giustificazione, decade automaticamente dall'incarico.

#### Art. 14 Riunioni del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno o quando lo ritenga necessario il Presidente o lo richiedano almeno i due terzi dei suoi componenti.
2. E' convocato dal Presidente mediante avviso di convocazione a mezzo lettera raccomandata od altro mezzo equivalente od idoneo da inviarsi almeno (otto – cinque) giorni prima della data stabilita per la riunione ai componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti ed al Segretario.
3. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, l'indicazione del luogo, giorno ed ora della stessa.
4. In caso di particolare urgenza è ammessa la convocazione a mezzo telegramma o fax da inviarsi almeno due giorni prima dell'adunanza.
5. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
6. In caso di parità nelle votazioni palesi, prevale la parte che comprende il voto del Presidente, mentre nelle votazioni segrete la proposta si intende respinta.

#### Art. 15 Compiti del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria dell'Associazione ed ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione degli scopi sociali, esclusi solo gli atti che lo Statuto riserva all'Assemblea degli Associati.
2. In particolare:
  - a) può delegare i poteri di ordinaria amministrazione al Presidente;
  - b) cura l'attuazione delle delibere assembleari;
  - c) provvede a quanto sia necessario al raggiungimento dei fini dell'Associazione;
  - d) determina le quote associative e i contributi annuali a carico degli associati;
  - e) nomina il Segretario dell'Associazione e ne fissa l'eventuale compenso;
  - f) redige il rendiconto economico e finanziario preventivo e quello consuntivo da sottoporre alla ratifica dell'Assemblea degli Associati;
  - g) designa i suoi rappresentanti in tutti gli organi in cui tale rappresentanza sia richiesta o necessaria;
  - h) può assegnare, a seconda dei casi, un rimborso spese, uno stipendio, un compenso, etc., da stabilire, al Presidente, al Vice Presidente, ai Consiglieri, investiti di particolari cariche ed ai membri di Comitati e Commissioni, ai dipendenti e collaboratori incaricati di servizi ed attività a favore dell'Associazione;
  - i) delibera su ogni altro argomento ad esso demandato dal presente Statuto.
3. Delle riunioni del Consiglio Direttivo viene redatto verbale trascritto su apposito libro e firmato dal Presidente e dal Segretario, o in loro assenza, dal Vice Presidente e dal Segretario nominato da e per la riunione.

#### Art. 16 Comitato di Presidenza

1. E' facoltà del Consiglio Direttivo costituire un Comitato di Presidenza.
2. Il Comitato di Presidenza è composto dal Presidente dall'Associazione, che lo presiede, dal Vice Presidente, dal Segretario, e da due componenti scelti tra i membri del Consiglio Direttivo.
3. E' convocato dal Presidente quando lo ritenga opportuno, anche telefonicamente e senza la preventiva comunicazione dell'ordine del giorno.
4. Adotta in caso di urgenza i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, esclusi gli impegni finanziari di rilevante importanza, riferendone allo stesso in occasione della prima adunanza per la convalida del suo operato.
5. Elabora ed imposta i programmi tecnici da sottoporre alla discussione del Consiglio Direttivo.

6. I componenti del Comitato di Presidenza durano in carica tre anni e nei limiti di durata del Consiglio Direttivo.

7. I componenti nominati nel triennio, in sostituzione di altri, comunque cessati, durano in carica fino al compimento di detto triennio.

#### Art. 17 Presidente

1. Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo, scegliendo tra i suoi componenti. E' il rappresentante legale dell'Associazione ed ha la firma sociale. Egli dura in carica un triennio e nei limiti della durata del Consiglio Direttivo.

2. Nell'assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni vengono assunte dal Vice Presidente, qualora nominato, o da altro Consigliere o dal Segretario delegati dal Consiglio o dal Presidente.

3. Spetta al Presidente, che può avvalersi della collaborazione del Segretario:

- a) presiedere l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo;
- b) convocare l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo;
- c) riunire il Comitato di Presidenza, se costituito;
- d) attuare le direttive fissate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo;
- e) curare l'osservanza della disciplina associativa;
- f) curare i rapporti interni ed esterni dell'Associazione ed esercitarne la rappresentanza diretta o per delega nelle sedi opportune;
- g) esercitare tutte le funzioni demandategli dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, o dal presente Statuto e, nei casi di urgenza, adottare i principali ed improrogabili provvedimenti di competenza di questi ultimi organismi, se non vi ha già provveduto il Comitato di Presidenza, salvo ratifica alla prima riunione degli stessi.

#### Art. 18 Segretario

1. E' facoltà del Consiglio Direttivo nominare il Segretario dell'Associazione, fissarne i compiti e l'eventuale compenso.

2. Il Segretario può essere scelto anche tra persone esterne all'Associazione, di provata esperienza e conoscenza del settore turismo, con particolare riferimento al comparto della ricettività all'aria aperta; egli deve operare in sintonia e secondo le direttive del Consiglio Direttivo e del Presidente, comunque senza alcun vincolo di subordinazione, con propria autonomia professionale.

3. Il Segretario presenzia alle Assemblee degli Associati, alle riunioni del Consiglio Direttivo ed è membro del Comitato di Presidenza e può rappresentare l'Associazione, per delega del Presidente, secondo quanto previsto dal secondo e terzo comma dell'art. 17 del presente Statuto.

#### Art. 19 Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti é composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dall'Assemblea anche al di fuori degli associati, in osservanza delle norme di legge in materia di revisione dei conti.

2. Essi durano in carica tre anni.

3. I componenti nominati nel triennio in sostituzione di altri comunque cessati, durano in carica fino al compimento di detto triennio.

4. I Revisori dei Conti hanno il compito di controllare le entrate sociali, le spese e la gestione dei fondi nonché del patrimonio dell'Associazione affinché gli atti di amministrazione siano conformi allo Statuto e alle delibere degli organi del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea degli Associati.

5. Ha altresì il compito di partecipare all'esame ed alla discussione del rendiconto economico e finanziario, preventivo e consuntivo, redigendone le relative relazioni.

#### Art. 20 Clausola compromissoria

1. Tutte le controversie comunque derivanti dall'applicazione e dall'interpretazione delle disposizioni del presente Statuto, nonché da quelle derivanti da deliberazioni prese dai competenti organi, saranno rimesse ad un Collegio arbitrale composto da tre arbitri, uno dei quali nominato da ciascuna delle parti ed il terzo di comune accordo dai primi due così nominati.

2. La parte che voglia promuovere l'arbitrato comunica all'altra, con lettera raccomandata A.R., il nome del proprio arbitro. L'altra parte, entro 15 giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, comunica a sua volta con lettera raccomandata A.R. il nome dell'arbitro da lei scelto. I due arbitri nominati dalle parti designano il terzo arbitro, che presiede il Collegio arbitrale. Ove una delle parti non provveda alla nomina dell'arbitro di sua competenza, o i due arbitri nominati dalle parti non procedano alla nomina del terzo, alle nomine mancanti provvede il Presidente del Tribunale o della C.C.I.A.A. di Venezia, su richiesta della parte interessata.

3. Il ricorso non ha effetto sospensivo e, se accolto, non dá luogo al risarcimento dei danni.

4. L'associato che non si adegua al lodo del Collegio arbitrale può essere radiato dall'Associazione con provvedimento del Consiglio Direttivo.

#### Art. 21 Mezzi organizzativi

1. L'organizzazione operativa interna è stabilita dal Presidente di concerto con il Consiglio Direttivo ed il Segretario, se nominato, e potrà essere regolamentata con un Regolamento di Attuazione da approvare, del Consiglio medesimo.

#### Art. 22 Comitati - Commissioni

1. Nell'ambito del Consiglio Direttivo potranno, se necessario, essere costituiti Comitati e/o Commissioni ristrette per lo studio dei problemi relativi a particolari materie.

2. I componenti di tali organi potranno essere cooptati anche al di fuori dei consiglieri e degli associati stessi.

#### Art. 23 Scioglimento

1. In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n° 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

#### Art. 24 Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile in materia di Associazioni.